

COMUNE DI GRATTERI**Provincia di Palermo****DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL
SINDACO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R. N.7/92E SS.MM.II.**

TRA

Il **Comune Di Gratteri**, nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria, D.ssa Maria Teresa Purpura, nominata con determinazione sindacale n. 14 del 02.11.2020

E

La **D.ssa Stefania RANDAZZO**, nata a Palermo il 04/07/1972 e residente a Cefalù in Via Roma n.150, esperta del Sindaco, individuata con determinazione sindacale n.13 del 15.10.2020

Premesso

Che la Civica Amministrazione è proprietaria di una struttura oggetto di un recente intervento finanziato nell'ambito del PO FESR 2007/2013 PIST n.22, grazie al quale l'ex macello comunale è stato trasformato in Museo e Centro Ambientale a servizio dell'Ente Parco delle Madonie, giusta convenzione del 26.4.2006;

che è intendimento dell'Amministrazione Comunale realizzare un "Museo Territoriale" al fine di dare una più organica sistemazione alle collezioni esistenti nonché creare un sistema museale mirato allo sviluppo dell'intero territorio comunale, ritenuto uno degli strumenti più efficaci per il rinsaldamento di una coscienza civica delle comunità;

che con deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 13.02.2020 veniva espressamente manifestata la volontà di avvalersi di un idoneo professionista quale esperto del Sindaco per rispondere alle esigenze sin qui evidenziate afferenti la realizzazione di un "Museo Territoriale" nonché alla creazione di un sistema museale di tipo territoriale.

Che con determinazione Sindacale n. 13 del 15/10/2020 veniva conferito incarico alla dott.ssa Stefania Randazzo di esperto del sindaco ai sensi ex art. 14 della L.R.26/08/1992 n. 7

Ritenuto necessario sottoscrivere un disciplinare d'incarico al fine di dare avvio all'attività definita con la suddetta determinazione sindacale;

Vista la dichiarazione resa, nota prot. n. 6430 del 19.11.2020, sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Verificato, dal curriculum vitae della dott.ssa Randazzo Stefania che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 nè conflitti di interesse anche solo potenziali.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Natura del rapporto

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione di lavoro autonomo perché prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e seguenti del C.C. La posizione del prestatore d'opera è di autonomia e piena discrezionalità in merito al modo o al tempo di organizzare la propria attività, nei limiti imposti dal presente contratto e dalla natura della prestazione.

Art.2 – Oggetto del contratto

L'esperta svolgerà attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, con particolare riferimento al fine di:

- realizzare un "Museo Territoriale"
- predisporre un vero e proprio progetto scientifico per l'organizzazione del Museo, che lo proietti all'interno di un sistema culturale più ampio e vario
- individuare un percorso espositivo mirato al racconto del territorio
- attivare collaborazioni con altre istituzioni culturali e organi di tutela

Art.3 – Durata del contratto

La validità e l'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione per mesi tre.

Il comune di Gratteri si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione. Nel caso in cui l'esperta intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di dieci giorni. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art.4 – Luogo di svolgimento

L'esperta dovrà svolgere la sua attività nei tempi e nei modi compatibili con le esigenze dell'Amministrazione Comunale in autonomia e senza vincolo di orario. La prestazione non comporta alcun rapporto di lavoro dipendente o di subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto nell'apparato organizzativo del Comune.

Le prestazioni di cui all'art.1 potranno essere svolte dall'esperta sia presso la sede del Museo sia nel proprio domicilio o in altre sedi, quando si ritenga necessario per contatti, incontri e riunioni.

L'esperta nell'esercizio della sua attività è tenuta alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). E' altresì tenuta ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. La stessa presterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione dal Comune. Per lo svolgimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, alla professionista saranno assegnati dal Comune gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Ella potrà intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Responsabilità

L'Incaricata solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi connessa all'incarico affidato.

Art.6 – Compenso

Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso dell'importo complessivo di € 2.500,00, onnicomprensivo.

Art.7 – Inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato del Comune, anche in caso di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all'incaricato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere alla liquidazione dei compensi maturati.

Art.8 – Incompatibilità

L'incaricata dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità prevista al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari, né di avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse, e si impegna, comunque, a segnalare l'eventuale insorgere di cause.

Art.9 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al contenuto del presente contratto, che non fossero definibili in via amministrativa, daranno deferite alla competente autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Art.10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamento vigente per quanto applicabile.

Art.11 – Trattamento dati


Il titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito del presente contratto è il Comune di Gratteri, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2013.

Art.12 – Registrazione del contratto

Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n.131. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti sono ad esclusivo carico della professionista incaricata.

Letto, approvato e sottoscritto.

L. Lolo
D.ssa Maria Teresa Purpura



D.ssa Stefania Randazzo

